



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07992 DEI DEPUTATI DORI E ZANELLA (res. n. 665 del 26 maggio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale gli onorevoli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine alla composizione del collegio giudicante in caso di reiterata richiesta di revisione e sulle garanzie di imparzialità e terzietà della funzione giurisdizionale nel procedimento penale a carico di Monica Busetto, si rappresenta quanto segue.

Si rileva preliminarmente che questo Ministero è a conoscenza della vicenda richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, concernente la nuova richiesta di revisione relativa al suddetto procedimento, pendente innanzi alla Corte d'appello di Trento, con udienza dibattimentale fissata per il 10 giugno 2026.

Monica Busetto risulta detenuta da dodici anni in esecuzione della sentenza di condanna alla pena di venticinque anni di reclusione pronunciata dalla Corte di Assise d'appello di Venezia il 17 ottobre 2018, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione in data 8 gennaio 2020.

Al fine di disporre di un quadro informativo completo e puntuale, questa Amministrazione, attraverso la competente Articolazione (D.A.G.), si è immediatamente attivata presso l'ufficio giudiziario competente e, in data 8 giugno 2026, il Presidente della Corte d'appello di Trento ha trasmesso una relazione, corredata dalle richieste di astensione e dal relativo provvedimento di rigetto, così consentendo una ricostruzione documentata delle determinazioni assunte nell'ambito

della vicenda processuale.

Dalla relazione acquisita emerge che la precedente istanza di revisione era stata rigettata con sentenza del 20 marzo 2024 e che, successivamente, il 13 febbraio 2026, due dei tre consiglieri componenti del collegio avevano rappresentato al Presidente della Corte d'appello di Trento l'esistenza di ragioni di opportunità in ordine alla composizione del collegio chiamato a decidere sulla nuova richiesta, anche in considerazione dell'esposizione mediatica assunta dalla vicenda.

Il Presidente della Corte d'appello di Trento, con provvedimento del 2 marzo 2026, ha tuttavia rigettato le istanze di astensione, rilevando che il nuovo collegio sarebbe stato composto, per almeno due componenti su tre, dagli stessi magistrati che avevano deciso sulla precedente domanda di revisione in applicazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Va evidenziato, in tale prospettiva, che la determinazione assunta dall'Ufficio giudiziario non si fonda su una sottovalutazione delle esigenze di imparzialità e terzietà, bensì sulla necessità di contemperare tali esigenze con un principio di rango costituzionale, quale quello della predeterminazione del giudice secondo criteri tabellari e non discrezionali.

Nella relazione trasmessa, il Presidente della Corte d'appello di Trento ha espressamente riconosciuto l'esistenza della addotta esposizione mediatica, ma ha ritenuto che tale circostanza non potesse, di per sé, giustificare il discostamento dal giudice naturale tabellarmente previsto.

Lo stesso Presidente ha, altresì, precisato che, ove le questioni sottoposte al nuovo collegio coincidessero con quelle già decise, il ricorso si porrebbe in termini di inammissibilità; ove invece non coincidessero, il collegio sarebbe chiamato a pronunciarsi su una questione nuova, rispetto alla quale non sarebbe configurabile alcuna anticipazione di giudizio.

È stato inoltre osservato che l'astensione può trovare ingresso, ai sensi dell'articolo 36, lettera h), del codice di procedura penale, soltanto in presenza di gravi ragioni di convenienza, non essendo sufficiente il mero riferimento a precedenti valutazioni fondate su diverse motivazioni.

In questo quadro, l'operato dell'Amministrazione giudiziaria risulta improntato a un criterio di attenzione, correttezza e prudente equilibrio istituzionale.

Da un lato, sono state formalmente prese in esame le ragioni prospettate dai componenti del collegio, dall'altro, è stata salvaguardata la regola della predeterminazione tabellare del giudice, che costituisce presidio essenziale proprio contro il rischio di scelte occasionali o discrezionali nella composizione degli organi giudicanti.

La relazione acquisita evidenzia, inoltre, che l'eventuale ricorso a un collegio in supplenza avrebbe comportato la trattazione del procedimento da parte di magistrati addetti al settore civile, certamente chiamati a operare con cura e precisione, ma privi della specifica esperienza propria del settore penale.

Quanto al profilo delle eventuali iniziative normative, occorre ribadire che la materia dell'astensione e della ricusazione del giudice è già presidiata da disposizioni processuali dirette a garantire l'imparzialità dell'organo giudicante e la terzietà della funzione giurisdizionale, nel necessario bilanciamento con il principio del giudice naturale precostituito per legge.

Alla luce degli elementi acquisiti nel caso di specie, non emergono profili che consentano di ritenere necessario un intervento normativo puntuale riferito alla sola ipotesi prospettata dall'interrogante, fermo restando che questo Ministero continuerà a seguire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della giurisdizione, ogni evoluzione utile a garantire l'effettività dei principi costituzionali che presidiano il giusto processo.

Deve, infine, sottolinearsi che la vicenda richiamata dall'interrogante risulta attualmente devoluta alla competente Autorità giudiziaria, alla quale sola spettano le valutazioni sul merito delle istanze processuali e sulla composizione del collegio chiamato a decidere.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)